



## Città di Gallipoli

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: Presa d'atto della Determina AGER n. 135 del 23 aprile 2022 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per il periodo 2022-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato**

L'anno 2022, il giorno 29 del mese aprile alle ore 08:30, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>aa</sup> convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1	Minerva Stefano	P	A	10	Veneri Corrado	P	A
2	Abate Gianpaolo	Sì		11	Spada Matteo	Sì	
3	Boellis Davide	Sì		12	Guglielmetti Salvatore		Sì
4	Solidoro Rosario	Sì		13	Cataldi Assunta	Sì	
5	Nazaro Cosimo	Sì		14	Fasano Flavio		Sì
6	Padovano Giancarlo		Sì	15	Russo Antonella		Sì
7	Cataldi Antonio	Sì		16	Barba Antonio	Sì	
8	Ghiaccio Ugo	Sì		17	Benvenga Daniele		Sì
9	Piteo Antonio	Sì					

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 20/04/2022

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Ing. Luisella GUERRIERI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 20/04/2022

**Il Dirigente del Settore Finanziario**  
f.to Caggiula Alessandro

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

### Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*" (lett. f);
  - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
  - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

### Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con cui sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", e in particolare l'art. 6, rubricato "*Procedure di approvazione*", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "*dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore*", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "*verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa*", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", che delinea il contenuto minimo da riportare nell'avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti*

*determinazioni dell'ente territorialmente competente";*

**Evidenziato che:**

- ARERA, con la sopra citata deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l'art. 5 del sopra citato metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- di conseguenza, per la determinazione delle tariffe permane la suddivisione delle utenze in due macrocategorie, ossia utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Osservato che da ultimo:**

- ARERA, con deliberazione n. 363/2021, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – di seguito denominato MTR-2 – con cui ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale – 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- in base all'art. 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo altresì che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ( art. 7.4);
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);
- all'art. 8 della delibera *de qua* viene disciplinata analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art. 7, comma 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;
- inoltre è anche previsto che, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

**Constatato** altresì che la medesima deliberazione n. 363/2021 prevede al successivo art. 9 che *“in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente*

*articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti”;*

**Dato atto che ARERA:**

- con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7, comma 3, della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e, nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all’applicazione del MTR-2;
- con deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, ha approvato il *Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* - di seguito TQRIF - e ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 (TUA), così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020. In particolare, l’art. 2 del TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;*

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 29 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto *Presa d’atto della Determina Ager n. 211 del 23/06/2021 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l’anno 2021 per il Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato;*

**Dato atto che:**

- nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, risulta definito e/o operativo l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- la L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;*
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come *“Gestore”* per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati dell’annualità 2020, costituente la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2022;
- per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR-2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli

impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

**Evidenziato** che:

- il Comune di Gallipoli, in data 9 febbraio 2022, ha trasmesso ad AGER la documentazione prescritta a carico dell'Ente, mentre il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana (RTI GIAL PLAST Srl – Ditta Colombo Biagio Srl) ha provveduto per proprio conto;
- la procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (ex art. 7 della Delibera n 363/2021). Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR-2 tale verifica ha riguardato almeno:
  - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
  - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

**Considerato** che AGER, con pec acquisita il 23 aprile 2022, al prot. 25955/2022, ha trasmesso la determinazione n. 135/2022, adottata il 23 aprile 2022, di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Vista** quindi la determinazione n. 135/2022 di AGER di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 – ARERA, del Comune di Gallipoli e la relativa relazione allegata, acclusi alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che dal contenuto della relazione allegata alla determinazione n. 135/2022, si evince che AGER, nella sua qualità di ETC, ha approvato la predisposizione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2, previa verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

**Evidenziato**, da ultimo, che AGER, già con nota acquisita al prot. 0006714 del 4 febbraio 2021, ha significato come ciascun comune debba procedere alla presa d'atto della relazione predisposta da AGER;

**Richiamati:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

**con voti favorevoli 10, astenuti 1 (Barba).**

## **DELIBERA**

per le motivazioni riportate in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **PRENDERE ATTO** della Determina n. 135 del 23 aprile 2022, adottata da AGER e acquisita da questo ente in pari data al prot. 25955/2022, con cui l'ETC ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del Comune di Gallipoli del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 – ARERA, nonché della relazione allegata relativa al PEF 2022-2025, stabilendo una Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di **euro 7.917.229,00** ed una tariffa finale di euro 7.399.229,00, ripartita in euro 4.142.359,00 quale componente variabile ed euro 3.256.870,00, quale componente fissa;
2. **DARE ATTO** che la determina n. 135 del 23 aprile 2022 nonché la relativa Relazione redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 sono ambedue allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del Servizio Ambiente la trasmissione della presente all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Quindi, con separata votazione che registra **favorevoli 10, astenuti 1 (Barba)**.

## **DICHIARA**

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



**IL Presidente del Consiglio**  
F.to Solidoro Rosario

**Il Segretario Generale**  
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

---

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                      al 01/01/0001                      all'albo pretorio  
del Comune.

Gallipoli,

F.to **Il Messo comunale**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il 29/04/2022 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/04/2022

**Il Segretario Generale**  
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.